

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **93/1969** (ECLI:IT:COST:1969:93)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Camera di Consiglio del **08/05/1969**; Decisione del **08/05/1969**

Deposito del **14/05/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3296**

Atti decisi:

N. 93

ORDINANZA 8 MAGGIO 1969

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 128 del 21 maggio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1968 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Cecconi Romano, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco.

Ritenuto che con l'ordinanza 5 novembre 1968 il pretore di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui dispone "possono essere diffidati dal Questore" e di ogni altra conseguenziale questione sulla stessa legge (in particolare l'art. 9) in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso pretore di Firenze con ordinanza 20 luglio 1967, nel procedimento penale a carico del medesimo imputato Romano Cecconi, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 27 febbraio 1969;

che non sono stati adottati né sussistono nuovi motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Firenze con l'ordinanza 5 novembre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.